

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	34	2016	RESPONSABILITA'	10/02/2016

SENTENZA N.34/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio <b>DEL CASTILLO</b>	Presidente
Angelo <b>BAX</b>	Consigliere
Adriano <b>GRIBAUDO</b>	Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità recante il n. **60205/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 30 giugno 2015 nei confronti di ARTELINEA s.p.a., in persona del legale rappresentante sig. Gobbini Marcello, con sede legale in Figline – Incisa Valdarno (FI), via degli Innocenti n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fossati ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Firenze, via Palestro n. 3;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2015, il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Andrea Lupi e per la parte convenuta in giudizio l'avv. Silvia Fossati;

Visto l'art. 132 c.p.c. (così come modificato dall'art. 45, comma 17°, legge n. 69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art. 26 del R.D. 1038/33;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti del giudizio.

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 30 giugno 2015 la Procura Regionale per la Toscana ha evocato in giudizio ARTELINEA S.P.A chiedendo la condanna della medesima al risarcimento della somma complessiva di Euro 63.921,43 oltre accessori segnatamente: Euro 19.176,43 a favore della Comunità Europea, € 28.764,65 a favore dello Stato italiano ed € 15.980,35 a favore della Regione Toscana.

L'Ufficio requirente pone alla base della propria domanda risarcitoria la realizzazione da parte della società convenuta di una condotta in contrasto con gli impegni istituzionalmente assunti per beneficiare di una contribuzione pubblica finalizzata all'aiuto alla ricerca e all'innovazione a favore di imprese dei settori manifatturieri di cui al POR CREO FESR 2007-2013.

La società, a seguito della pubblicazione del bando della Regione Toscana (approvato con decreti n. 6967/2009 e 26/2010) per la concessione dei contributi pubblici, ha presentato un progetto denominato "PROdotti COMBinanti legno e vetro riciclato per l'arredamento del bagno" e con decreto dirigenziale del 24.9.2010 è stata ammessa tra i beneficiari per un contributo complessivo di € 63.921,43.

Il progetto in questione ha previsto la progettazione e realizzazione di una combinazione in

modo non meccanico di due materiali tradizionalmente impiegati all'interno dell'arredo bagno, ovvero il vetro ed il legno, mediante il ricorso a sistemi e a materiali di incollaggio basati su colle Poliuretana Reattiva (PUR). Il progetto prevedeva la realizzazione di prototipi innovativi di mobili ed accessori per l'arredo bagno combinanti il legno ed il vetro riciclato.

Al termine delle attività progettuali la Artelinea rendicontava quanto effettuato allegando relazione conclusiva e richiedeva l'erogazione del saldo; all'esito di tale richiesta, da cui emergevano costi complessivi per € 214.660,00 di cui € 182.632,66 ammissibili, veniva riconosciuta ed erogata in data 5.12.2012 la somma di € 63.921,43.

Il requirente riferisce che, a seguito di attività di verifica effettuata nei confronti di Artelinea s.p.a. ed in particolare di accertamenti della Guardia di Finanza, sono emersi una serie di comportamenti censurabili, segnatamente è risultato che nell'ambito dell'attività di rendicontazione la società: ha presentato un accordo di consulenza con un professionista esterno (ing. Paolo Vieri) falso nei contenuti e nella firma del professionista, un curriculum del professionista falso quanto a firma dello stesso; ha rappresentato per il periodo luglio 2010-2011 l'intero costo delle consulenze effettuate dall'ing. Paolo Vieri e non solo quello riconducibile al progetto ammesso a finanziamento; ha esibito prototipi difformi da quelli risultanti nella richiesta di erogazione del contributo, risultando tra l'altro prodotti non finiti. All'esito di tali plurime irregolarità la Procura regionale ha emesso invito a fornire deduzioni contestando alla società il danno pari al finanziamento percepito ed in seguito alle deduzioni fornite, con cui tra l'altro la società riferiva di avere comunque realizzato prototipi finiti conformi al progetto ancora presenti in azienda, ha disposto ulteriori accertamenti conferendo delega alla Guardia di Finanza. All'esito di tali ulteriori accertamenti e delle verifiche nel frattempo disposte dalla società regionale FIDI Toscana e dalla Regione Toscana, che ha attivato il procedimento per la revoca del contributo concesso, è emersa la non conformità dei prototipi dichiarati dall'azienda a quelli che avrebbero dovuto essere realizzati. In tale fase risulta essere stata effettuata in particolare una verifica tecnica da parte del prof. Teodoro Valente, appositamente incaricato per l'accertamento dalla società Fidi Toscana, da cui sarebbe emerso che i prototipi mostrati non avrebbero presentato impiego di vetro riciclato come in realtà imponeva il progetto, sicché tale mancanza si sarebbe dunque risolta in una mancata realizzazione delle attività previste nel programma per cui è stato erogato il finanziamento. A seguito di tali ulteriori verifiche dunque la Regione Toscana ha disposto la revoca totale del finanziamento erogato e la Procura Regionale ha emesso l'atto di citazione nei confronti della società Artelinea.

Con memoria del 2.11.2015 si è costituita in giudizio Artelinea s.p.a. in persona del legale rappresentante Marcello Gobbini, con il patrocinio dell'avv. Silvia Fossati.

La società ha rappresentato in primo luogo che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2817 del 15.6.2015 ha disposto la revoca totale del finanziamento erogato e che con raccomandata del 24.9.2015 ha chiesto alla Artelinea s.p.a. il pagamento della somma di Euro 64.430,35 in virtù della revoca del finanziamento in questione.

Avverso tali richieste la Artelinea ha notificato alla regione Toscana e a FIDI Toscana s.p.a. atto di citazione innanzi al Tribunale di Firenze chiedendo la disapplicazione/annullamento degli atti in questione e l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di Artelinea s.p.a. di dover versare l'importo del contributo percepito, ovvero in subordine l'accertamento dell'eventuale riduzione parziale del contributo e per l'effetto della somma inferiore oggetto di eventuale restituzione, con richiesta altresì di risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta di Fidi Toscana s.p.a.. A fronte del predetto contenzioso innanzi al giudice civile parte convenuta domanda

l'improcedibilità della domanda o comunque la sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione del processo civile.

Nel merito contesta la richiesta risarcitoria affermando che vi sono i presupposti per la concessione del finanziamento già oggetto di pagamento. In particolare ha sostenuto che Artelinea avrebbe realizzato i prototipi di cui al progetto ed avrebbe rendicontato correttamente le spese sostenute.

Afferma che i prototipi verificati dal consulente incaricato da FIDI Toscana s.p.a. ing. Valente sono i medesimi allegati alla rappresentazione fotografica di cui al formulario della relazione tecnica conclusiva. Si tratterebbe in particolare di prototipi ancora presenti in azienda combinando in modo non meccanico legno e vetro "recuperato". Aggiunge inoltre che la società ha descritto i prototipi utilizzando il termine "riciclato" laddove peraltro intendeva "recuperato". A conferma di ciò deduce il fatto che tra i costi rendicontati non vi è quello dell'acquisto del vetro riciclato perché avrebbe utilizzato il vetro avanzato da lastre tagliate per altre lavorazioni.

Contesta che una mera devianza da suddetto dato letterale possa portare alla revoca del finanziamento e che in ogni caso FIDI Toscana s.p.a., pur avendo visionato progetto e documentazione fotografica, avrebbe ammesso la società al finanziamento e quindi al più potrebbe esservi una responsabilità di tale soggetto.

Quanto alle censure in ordine alla falsità dei documenti prodotti (contratto, curriculum, costi di consulenza) richiama le deduzioni inviate alla Procura e in ogni caso evidenzia che i documenti allegati alla richiesta di contributo sarebbero stati redatti da uffici e soggetti esterni a Artelinea, la quale ultima ha ritenuto gli stessi veri e firmati dagli interessati. Ha inoltre chiesto, anche per difetto della sussistenza dell'elemento soggettivo, il rigetto della domanda ovvero di riduzione del danno azionato. Infine ha domandato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di FIDI Toscana s.p.a..

All'udienza pubblica del 25 novembre 2015 vi è stata la discussione orale ove il Pubblico Ministero chiedeva, previo rigetto delle istanze di sospensione del processo e di integrazione del contraddittorio, l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio, mentre la parte convenuta instava per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione comprese le istanze preliminari, confermando che la società aveva inteso l'utilizzo di vetro recuperato; all'esito della stessa il giudizio è passato in decisione sulla base delle allegazioni processuali.

Considerato in

### **DIRITTO**

In via preliminare devono essere affrontate le questioni pregiudiziali poste dalla difesa della società Artelinea s.p.a.

**I.** La società convenuta ha in primo luogo domandato la sospensione del giudizio contabile all'esito della definizione del giudizio civile avviato innanzi al Tribunale di Firenze nei confronti della Regione Toscana e di Fidi Toscana s.p.a.. Secondo parte istante il predetto giudizio, volto all'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di restituzione del contributo ricevuto o dell'eventuale riduzione del contributo, sarebbe pregiudiziale rispetto al processo avviato dal pubblico ministero contabile.

Va osservato che l'art. 295 c.p.c. stabilisce che *"il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa"*. L'istituto della sospensione necessaria trova applicazione tutte le volte in cui sussista tra le cause un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica per cui la risoluzione della controversia

non può avvenire in assenza della previa definizione della questione rimessa ad altro giudice. In ordine alla predetta ipotesi di sospensione si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con le ordinanze nn. 1 e 3 del 2012. Con l'ordinanza n. 1 del 26.04.2012 le Sezioni Riunite hanno affermato, in stretta aderenza al principio costituzionale afferente alla ragionevole durata del processo, che al fine della sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 del c.p.c., non è sufficiente che tra le due liti vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo, altresì, un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato (Cassazione civile, Sez. II, 11.8.2011, n. 17212). Dunque quand'anche ricorresse un rapporto di pregiudizialità meramente logica tra due giudizi non sarebbe comunque presupposto sufficiente per disporre la sospensione del processo.

Va inoltre rammentato che con l'ordinanza n. 3/2012 le Sezioni Riunite hanno avuto altresì modo di osservare che *"è emerso con sempre maggiore nettezza, negli ultimi anni, il disfavore dell'ordinamento nei confronti dei provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contraria ad una sollecita definizione delle vertenze, che costituisce a sua volta valore primario, come tale emerso anche a livello costituzionale, con il novellato art. 111 Cost. e, prima ancora, sancito dalla stessa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"*.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente sottolineato la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello civile, con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende, di norma, inapplicabile al giudizio contabile l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio civile (cfr. Corte dei Conti, SS. RR., 26.4.2012, ord. n. 1; Corte dei Conti, sez. giur. Basilicata, 25.6.2012 n. 124/, Sez. II app., 19.6.2002 n. 195; Corte conti, sez. III app., 6.6.2002, n. 192).

Pertanto il giudizio contabile e quello civile si svolgono autonomamente ed anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza giustificata dalle diverse finalità perseguite; sicché in caso di contestuale contestazione in sede civile della richiesta di restituzione del contributo concesso dall'ente pubblico il giudizio volto a far valere la responsabilità per danno erariale correlata allo scorretto utilizzo del contributo erogato può proseguire senza necessità di previa definizione del giudizio civile. (Corte Conti, sez. giur. Basilicata, 9.5.2013, n. 61).

La richiesta di parte convenuta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.p. deve dunque essere respinta.

**II.** In secondo luogo la società ha domandato disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Fidi Toscana s.p.a. per estendere alla stessa la richiesta di risarcimento del danno.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della suddetta istanza. Si osserva che nel giudizio contabile non ricorre di regola un litisconsorzio necessario tra i soggetti passivi dell'azione di responsabilità, bensì un litisconsorzio facoltativo (artt. 103 e 107 c.p.c.), atteso che non può dirsi che la decisione sul merito della causa sarebbe inutilmente resa se non pronunciata anche nei confronti di quei soggetti che avrebbero concorso alla realizzazione dell'evento dannoso. Conseguentemente non vi è alcuna necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di possibili responsabili o corresponsabili del danno che parte convenuta individua in Fidi Toscana s.p.a.

La domanda formulata sarebbe in ogni caso da rigettare anche nell'ipotesi fosse qualificata alla stregua di domanda di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.. Invero l'art. 47 del R.D. 13.08.1933 n° 1038 disponendo che *"chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione"* e che *"l'intervento può essere anche ordinato dalla sezione d'ufficio, o anche su richiesta del"*

*procuratore generale o di una delle parti*”, ammette unicamente l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. e l'intervento *iussu iudicis* ex art. 107 c.p.c., dunque non prevede, quale autonoma fattispecie di estensione del contraddittorio nel processo contabile, l'intervento ad istanza di parte di cui all'art. 106 c.p.c. (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 26.4.2012, n. 530; Corte dei conti, Sez. II giur. app. 18.12.2001 n. 389, Corte dei conti Sez. giur. Sardegna, 12.02.2003 n. 90; Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, 15.7.2015, n. 153). La richiesta delle parti del giudizio di chiamata in causa ha dunque una funzione meramente sollecitatoria di un potere officioso del giudice che, secondo il regolamento di procedura, non autorizza ma al più, ove ravvisi i presupposti, ordina la chiamata di terzo.

Ciò a prescindere dal dibattito sorto in dottrina e in ambito giurisprudenziale sulla compatibilità della chiamata in causa *ex officio* con il disposto del novellato art. 111 della Costituzione, compatibilità che parte della giurisprudenza è giunta ad escludere.

Per completezza va altresì rammentato che il Giudice è in ogni caso chiamato a valutare l'efficienza causale delle singole condotte ed in ragione di ciò porre a carico degli autori di ciascuna, la quota di danno di pertinenza, tenendo conto dal concorso di altri soggetti le cui responsabilità, indipendentemente dalla loro chiamata in giudizio, possono formare oggetto di valutazione ai fini dell'esclusione o della limitazione di quelle dei soggetti convenuti: (*cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte n. 6/2013; Sez. giur. per la Regione siciliana, sent. n. 2186/2012). La richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da Artelinea non può quindi trovare accoglimento. Rigettate le eccezioni e deduzioni preliminari può dunque procedersi all'esame del merito della domanda.

**III.** Come esposto in fatto la Procura Regionale ha domandato la condanna della società Artelinea al risarcimento dei danni derivanti dall'indebito conseguimento ed utilizzo del contributo pubblico di Euro 63.921,43 erogato dalla Regione Toscana mediante Fidi Toscana s.p.a.. La Procura in particolare ha dedotto il fatto che la convenuta, in sede di rendicontazione del progetto finanziato, ha presentato documentazione in parte falsa, in particolare l'accordo di consulenza con l'ing. Vieri Paolo in ordine ai contenuti ed alla firma ed il *curriculum* dello stesso in ordine alla firma, ha presentato l'intero costo della consulenza prestata dall'ing. Vieri e non solo la quota riferibile al progetto finanziato, ha esibito prototipi difformi da quelli riportati nella richiesta di erogazione del contributo, non risultando in particolare l'utilizzo di vetro riciclato. Secondo parte attrice quindi la Artelinea ha indebitamente utilizzato il contributo pubblico non avendo realizzato le attività previste nel progetto finanziato. La società Artelinea costituendosi in giudizio ha sostenuto che la Procura non avrebbe fornito specifica prova del danno dedotto essendosi limitata a fare riferimento alle risultanze conseguenti agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza. In ogni caso ha affermato che i prototipi esibiti e conservati in azienda sarebbero conformi a quelli allegati al formulario prodotto unitamente alla richiesta di erogazione del contributo effettivamente concesso. Precisa che si tratta di prototipi realizzati attraverso la combinazione non meccanica del legno e del vetro recuperato per il quale la società non ha rendicontato costi di acquisto. Quanto alle presunte falsità del contratto di consulenza ed ai costi rendicontati la società richiama le deduzioni difensive e precisa che l'ing. Vieri ha prestato a proprio favore attività esclusivamente per il progetto finanziato per il periodo 2010-2011. Quanto alla falsità delle firme del contratto e del curriculum la società afferma che i documenti sono stati allegati alla richiesta di contributi ma sono stati *“redatti e gestiti da uffici e soggetti esterni ad Artelinea”*. Ha infine evidenziato che non sarebbe stato provato l'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave. Ha in proposito precisato che nel progetto ha utilizzato in buona fede l'espressione vetro *“riciclato”* laddove in realtà intendeva *“recuperato”* ed ha allegato foto dei relativi prototipi. In estremo subordine ha invocato

l'esercizio del potere riduttivo.

Nella fattispecie concreta occorre evidenziare che appare nodale innanzitutto la questione inerente la correttezza o meno della realizzazione del progetto da parte della società Artelinea beneficiaria del finanziamento pubblico. Va al riguardo osservato il fatto che si tratta di finanziamento concesso per il sostegno e la promozione di progetti delle imprese in un quadro di sostenibilità ambientale. In particolare si tratta di contributo per la ricerca e l'innovazione per le imprese dei settori manifatturieri. Nel suddetto quadro la Artelinea ha presentato un progetto dal nome alquanto esplicito ovvero *"Prodotti Combinanti legno e vetro riciclato per l'arredamento del bagno"*. L'istante infatti precisava l'intenzione di *"elaborare un progetto interno che potesse portare alla realizzazione di una serie di prototipi innovativi ... di mobili ed accessori per l'arredamento del bagno combinanti ... parti in legno e parti in vetro riciclato"*. Ancora nel progetto la società, riferendosi al vetro riciclato riferiva della *"nobilitazione di un materiale fino ad oggi destinato ad applicazioni di basso (se non bassissimo) valore aggiunto"*. Inoltre al punto 2.10 *"Effetti riduttivi dell'impatto ambientale delle tecnologie sviluppate per i processi produttivi quantificati mediante parametri oggettivi"* la società ha dedicato un paragrafo al vetro riciclato descrivendo le proprie intenzioni di utilizzo di tale peculiare materiale affermando anche che *"questo utilizzo possa essere portatrice di un generico effetto di rilancio del materiale stesso che come ben sappiamo fino ad oggi non ha trovato sufficienti collocazioni al di fuori di realizzazioni di scarso valore aggiunto."* Inoltre la società ha ipotizzato *"una sostituzione del vetro non proveniente da attività di riciclo con quello invece riciclato approssimativamente nell'ordine del 25- 30%"*. Anche al successivo punto 2.11 *"Innovatività delle tecnologie sviluppate"* vi è un ulteriore paragrafo dedicato al vetro riciclato in cui la società si sofferma sulla valenza dell'uso di tale materiale anche in ragione della sempre crescente tematica ambientale. Appare quindi evidente il fatto che il progetto finanziato ruotasse specificamente sull'utilizzo di un materiale derivante dall'attività di riciclo. Del resto anche al successivo punto 3.1.1 la società evidenziava la necessità di *"individuare la tipologia di materiale vetroso derivante dalla lavorazione di materiale riciclato maggiormente aderente alle caratteristiche richieste dal tipo di prodotto che si intende andare a realizzare"*. E' dunque indubbio che il finanziamento erogato fosse diretto alla realizzazione di prototipi con materiale riciclato. Nella fattispecie, come emerso dalle risultanze di giudizio, invece la società Artelinea ha realizzato dei prototipi privi di vetro riciclato. Risulta infatti nella relazione tecnica effettuata dal consulente tecnico incaricato da Fidi Toscana s.p.a. prof. Teodoro Valente che *"contrariamente a quanto dall'azienda dichiarato sempre nel formulario già citato ... i prototipi mostrati non presentano nessun impiego di vetro riciclato come attestato dalla relazione dell'ing. Paolo Vieri in allegato, nella quale sono identificate le motivazioni di tale scostamento rispetto a quanto dichiarato ufficialmente a chiusura del progetto"*. Nella stessa relazione è stato affermato *"in sintesi, pur essendo stati visionati prototipi di mobili bagno a muro/terra/ con lavabo/specchiera, tali prototipi non prevedono l'impiego di vetro riciclato e, pertanto, l'insieme delle attività che da programma dovevano essere condotte con tale materiale non sono state eseguite"*. D'altro canto va altresì evidenziato che la stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione ha richiamato nonché allegato la relazione finale sul progetto elaborata dall'ing. Vieri ed inviata a Fidi Toscana in data 18.5.2015 nella quale il consulente della società ha riferito: *"Si è verificato invece che l'accoppiamento del vetro riciclato con il legno è sicuramente da evitare perché, al di là dei risultati estetici, non sono possibili incollaggi sicuri nel tempo."* Dunque l'ing. Vieri ha dato conto espressamente della non compatibilità (sotto il profilo dell'incollaggio sicuro) dell'utilizzo del vetro riciclato con il legno. E' dunque evidente ed inequivoco che la società Artelinea, pur avendo presentato un progetto per la realizzazione di prototipi con vetro riciclato e legno con la relativa domanda di erogazione del contributo, non sia riuscita a realizzare i prototipi

progettati per incompatibilità, nelle modalità progettate, di utilizzo del legno con il vetro riciclato. E' altrettanto evidente che la società innanzi a siffatto ostacolo, anziché recedere dal progetto ammesso al finanziamento ed esternare linearmente la problematica tecnica accertata, ha invece voluto realizzare alcuni prototipi per il bagno ricorrendo del tutto impropriamente all'utilizzo di vetro non riciclato. Del resto il fatto che i prototipi realizzati ed esibiti al prof. Teodoro Valente siano il frutto dell'accoppiamento di legno con vetro recuperato (non già vetro proveniente da un attività di riciclo) è la stessa società a dichiararlo in modo esplicito, sebbene la stessa in sede difensiva affermi di aver sempre inteso il termine "riciclato" con "recuperato" facendo riferimento a foto di prototipi con vetro recuperato ed alla circostanza che tra i costi sostenuti da Artelinea non figurano quelli per l'acquisto del vetro proprio perché recuperato da precedenti lavorazioni. Con riferimento a quest'ultima affermazione va rilevato che la stessa appare smentita dai fatti. E' infatti sufficiente richiamare il contenuto specifico della domanda di ammissione al contributo di Artelinea - già sopra illustrata - per escludere la sostenibilità di tale assunto. Come già esposto, infatti, la società in più punti della domanda ha fatto esplicito riferimento al fatto che si trattasse di vetro riciclato ed alla conseguente necessità di individuare correttamente la tipologia di vetro adeguato alla lavorazione e di tenere conto del fatto che ve ne fosse sufficiente disponibilità sul mercato (2.4., 2.7. e 3.1.1.). Del resto la società si è chiaramente riferita al vetro riciclato parlando di "nobilitazione" di tale materiale, nonché riferendosi alla vasta gamma di tipologie potenzialmente utilizzabili. E' quindi evidente il fatto che la Artelinea avesse inteso sin dalla presentazione del progetto il fatto che il vetro da utilizzare fosse esclusivamente quello derivante da un processo di riciclo e non vetro di tipologia differente. Del resto è lo stesso consulente della società ing. Vieri che esplicita la ragione che ha portato a non utilizzare il vetro riciclato, ossia l'impossibilità di garantire un incollaggio sicuro nel tempo di tale materiale con il legno. Sicché è evidente che la società nel momento in cui ha presentato la documentazione in sede di rendicontazione del progetto realizzato, al fine di ottenere il saldo, ha utilizzato volontariamente in modo scorretto ed indebito il termine vetro riciclato. E' evidente tra l'altro che l'affermazione contenuta nella richiesta di erogazione del saldo per cui *"è stata individuata la corretta tipologia di vetro riciclato da impiegare"* sia falsa posto che Artelinea non ha impiegato alcun vetro riciclato. D'altro canto nella medesima richiesta di saldo al punto 2.3. *"Scostamenti"* Artelinea, ove avesse inteso manifestare chiaramente il fatto che era stato utilizzato un vetro "recuperato" in luogo di quello riciclato per motivi tecnici, avrebbe potuto e dovuto dichiararlo (anche se ovviamente tale dichiarazione avrebbe reso evidente che il progetto finanziato non era stato realizzato); invece la società ha dichiarato in modo chiaramente confliggente con la realtà che: *"nel corso del progetto non sono stati registrati dal punto di vista tecnico scostamenti significativi rispetto a quanto originariamente previsto"*. Per quanto sopra esposto è pertanto risultato che il progetto ammesso a finanziamento per l'utilizzo combinato di legno e vetro riciclato non sia stato realizzato da Artelinea s.p.a. Tale mancata realizzazione dell'obiettivo previsto dal programma oggetto di finanziamento dunque rende indebita l'erogazione del contributo e fonte di danno per l'amministrazione pubblica.

Infatti, come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza, costituisce danno erariale spettante alla cognizione della Corte dei Conti l'ipotesi in cui il beneficiario del finanziamento pubblico disponga della somma erogata in modo diverso da quello programmato, frustrando lo scopo perseguito dall'ente pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 25 gennaio 2013 n. 1774). Infatti la società beneficiaria dell'erogazione di un finanziamento pubblico finalizzato, che concorre alla realizzazione di uno specifico programma della pubblica amministrazione instaurando con la stessa un rapporto di servizio, è tenuta a realizzare puntualmente quanto previsto

dall'amministrazione erogante sicché l'eventuale destinazione della somma a scopo differente non consente il raggiungimento delle finalità sottese al finanziamento pubblico e non giustifica l'erogazione determinando l'insorgere di un danno patrimoniale risarcibile. Del resto nella fattispecie non si tratta certo di mera devianza inerente ad un aspetto formale del progetto non essendo stato utilizzato un materiale proveniente da un apposito processo di riciclo - come invece avrebbe dovuto avvenire ai sensi del programma puntualmente assentito e sovvenzionato. Si aggiunga inoltre, a completamento del quadro di cui sopra, che il *modus operandi* della società Artelinea è connotato da ulteriori comportamenti illegittimi. E' emerso infatti che la convenuta, in sede di rendicontazione, non ha esitato a produrre documentazione in parte falsa (in particolare il contratto di consulenza ed il *curriculum* del consulente la cui firma non è stata riconosciuta dall'ing. Vieri), nonché a rappresentare costi del progetto eccedenti rispetto a quelli realmente sostenuti (fatture per Euro 34.925,00 per la consulenza dell'ing. Vieri relative anche ad attività del tutto estranee al progetto finanziato, cfr. dichiarazioni del 1.12.2014, nota della Guardia di Finanza del 17.12.2014). Alla luce di quanto emerso dagli atti del giudizio il comportamento illecito serbato da Artelinea s.p.a., che ha impiegato le somme per realizzare prototipi con materiali diversi da quelli progettati ed assentiti dall'ente pubblico, ha dunque determinato l'indebito esborso della somma di Euro 63.921,43 costituente danno patrimoniale risarcibile. Con riferimento poi all'elemento soggettivo che ha connotato la condotta della convenuta deve ritenersi sussistente un comportamento doloso attesa la falsa rappresentazione offerta dalla società in sede di rendiconto in particolare in ordine all'utilizzo di vetro riciclato.

In conclusione Artelinea s.p.a. deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di Euro **63.921,43** oltre rivalutazione monetaria, e gli interessi legali della somma rivalutata dalla data della pubblicazione della sentenza sino soddisfo. Il danno sopra liquidato deve essere versato nella misura di Euro 19.176,43 a favore dell'Unione Europea, Euro 28.764,65 a favore dello Stato italiano ed Euro 15.980,35 a favore della Regione Toscana.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di ARTELINEA s.p.a., in persona del legale rappresentante, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 63.921,43 (sessantatremilanovecentoventuno/43), di cui Euro 19.176,43 (diciannovemilacentosettantasei/43) a favore dell'Unione Europea, Euro 28.764,65 (ventottomilasettecentosessantaquattro/65) a favore dello Stato italiano ed Euro 15.980,35 (quindicimilanovecentoottanta/35) a favore della Regione Toscana, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento alle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 368,68.=(Euro trecentosessantotto/68.=)

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2015.

**L'ESTENSORE**

F.to Adriano GRIBAUDO

**IL PRESIDENTE**

F.to Ignazio DEL CASTILLO

Depositata in Segreteria il 10 FEBBRAIO 2016

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini



